

**DISCIPLINARE PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
IN MATERIA DI AFFARI LEGALI**

Art.1

Il servizio Affari Legali intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente.

A tal fine, qualora se ne ravvisi la necessità, gli uffici dell'Ente investono della problematica il servizio Affari Legali, con l'invio delle relazioni, comprensive delle proposte di provvedimenti che si ritengono necessari.

Il Servizio Legale ed i Settori competenti per materia, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicureranno l'assistenza e la difesa dell'ente. In caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte degli uffici a garantire la difesa dell'ente, in quanto trattasi di giudizi richiedenti una competenza professionale di tipo specialistico, si procederà all'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale. I suddetti professionisti sono inseriti in un unico albo.

L'iscrizione all'albo non è soggetta a scadenza. Il professionista in possesso dei requisiti richiesti verrà inserito nell'albo a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 3

In relazione all'oggetto della controversia gli incarichi sono affidati tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi, attuando possibilmente e salvo motivate diverse esigenze un criterio di rotazione. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e valide ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

Art. 4

L'ammissione nell'elenco di cui all'articolo 2 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti nell'Albo dei Professionisti, preferibilmente del Foro di Cagliari, che non siano già costituiti in giudizi pendenti contro il Comune di Elmas. All'atto del conferimento del primo incarico, i professionisti sono tenuti a formulare apposita dichiarazione con la quale s'impegnano, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Elmas, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente e si impegnano altresì ad osservare le norme contenute nel

presente regolamento.
La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente articolo determinano decadenza dall'incarico e la conseguente risoluzione della convenzione nonché l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 2.

Art. 5

Il Comune si riserva la facoltà e trattiene per sé il diritto di rivolgersi, senza vincoli di sorta anche discendenti dal presente disciplinare ed in deroga allo stesso, a professionisti di comprovata esperienza, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, al fine di conferire incarichi difensivi, di consulenza e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Art. 6

Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, il Comune non ha vincoli di sorta. Tuttavia, se il giudizio è promosso innanzi a una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. In caso di impugnativa avverso una sentenza *sfavorevole* per l'Ente, l'Amministrazione Comunale valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se procedere ad incaricare altro professionista.

Art. 7

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Comune su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Servizio Affari Legali è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere lo stesso in condizione di conoscere e valutare il generale interesse del Comune.

Art. 8

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico e alla risoluzione del rapporto.

Art. 9

Il professionista deve attenersi, nella redazione della parcella, alle tariffe professionali in vigore e si impegna, all'atto di accettazione dell'incarico, a non superare nella redazione della stessa il minimo previsto dalla tariffa professionale.

Il Servizio Affari Legali provvederà successivamente alla relativa liquidazione avendo cura di accertare l'effettiva applicazione dei minimi tariffari od il minor importo pattuito. Il professionista è tenuto a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali. Tuttavia per le liquidazioni di parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'adozione del presente regolamento e, dunque, in assenza del vincolo dei minimi tariffari, nonché per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 5, il Servizio Affari Legali provvederà alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità della parcella, restando nella discrezionale valutazione del funzionario responsabile il potere di richiedere al professionista l'esibizione di parere del competente Consiglio dell'Ordine qualora si ravvisino evidenti incongruità nella specifica delle competenze richieste.

Art. 10

Il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a trasmettere dettagliato preventivo del costo presunto della intera prestazione, entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta, compiendo il massimo sforzo per individuare l'importo complessivo della stessa e consentire all'ufficio comunale l'assunzione del corretto impegno sul bilancio dell'ente.

Art. 11

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

Il servizio Affari Legali trasmette al professionista gli atti di incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa. Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio, per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

Art. 12

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, preferisce transigere le liti sorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente e secondo i criteri fissati dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 13

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Servizio Affari Legali può chiedere al suddetto professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Art. 14

Il Settore competente per la materia cui la causa si riferisce, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, provvede a redigere lo schema di atto di transazione o invita il legale di parte, se nominato, a stilare lo stesso.

Art. 15

Per tutti i giudizi per i quali non si addivene ad una transazione e si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il Servizio Affari Legali, congiuntamente al settore competente per la materia trattata, valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, che verrà poi rimessa alla decisione della Giunta Comunale.